



via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

18/03/2025

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA PROTEZIONE DA RISCHI CATASTROFALI

In data 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 18 (Allegato 1), recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Si tratta, in particolare, del decreto che attua l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023). Si vedano, in particolare, la nostra Circolare di Studio n. 3 del 17/01/2024 e la n. 3 del 15/01/2025.

Di seguito, i punti salienti del decreto:

1. Soggetti obbligati

- Le imprese con sede legale in Italia;
- Le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

Sono escluse le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Oggetto dell'assicurazione

- Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni direttamente cagionati da eventi calamitosi e catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, come meglio definite all'art. 3 del DM) verificatisi sul territorio nazionale;
- Le immobilizzazioni che devono essere assicurate sono quelle di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1) terreni;

2) fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di

sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il riferimento dell'articolo 1 comma 1 lett. b) del DM alle immobilizzazioni "a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa" dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l'imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati, sempre che non vi abbia già provveduto il proprietario.

3. Determinazione dei premi

- I premi assicurativi sono proporzionali al rischio e tengono conto della ubicazione del rischio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

4. Indennizzo e massimali

- Le polizze assicurative possono prevedere massimali o limiti di indennizzo, con specifici principi applicabili a diverse fasce di somma assicurata.

5. Termine per stipulare le polizze catastrofali

- Il termine per stipulare le polizze catastrofali è fissato nel 31/03/2025.

6. Polizze precedenti

- Per le polizze già in essere è previsto che l'adeguamento debba avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

7. Conseguenze per la mancata stipula delle polizze contro i danni catastrofali

- La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria, ma non sono chiare le sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti. L'art. 1 comma 102 della Legge di Bilancio 2024 prevede che dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Vi invitiamo a prendere visione del decreto completo e, qualora non già assicurati e/o in contatto con la Vostra compagnia assicurativa, a contattarci per qualsiasi chiarimento o assistenza necessaria.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP